Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B ►M3 **REGOLAMENTO (CE) N. 2178/95 DEL CONSIGLIO**

dell'8 agosto 1995

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti ◄

(GU L 223 del 20.9.1995, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 921/96 del Consiglio del 13 maggio 1996	L 126	1	24.5.1996
►M2	Regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio del 7 ottobre 1996	L 254	1	8.10.1996
►M3	Regolamento (CE) n. 2206/98 della Commissione del 14 ottobre 1998	L 278	16	15.10.1998

▼B
▼M3

REGOLAMENTO (CE) N. 2178/95 DEL CONSIGLIO

dell'8 agosto 1995

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti

▼B

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma degli accordi di libero scambio tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, firmati il 18 luglio 1994, taluni prodotti originari di tali paesi possono beneficiare, all'importazione nella Comunità nel quadro di contingenti o massimali tariffari, di dazi doganali ridotti o nulli;

considerando che, per adempiere ai suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti comunitari per quanto riguarda i prodotti di cui agli allegati I, II e III del presente regolamento; che è opportuno garantire, in particolare, l'accesso continuato e a parità di condizioni a detti contingenti per tutti gli importatori della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti; che nulla osta tuttavia a che, per garantire un'efficace gestione comune dei contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale sistema di gestione richiede però una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, per i prodotti elencati nell'allegato IV del presente regolamento, oggetto di massimali tariffari comunitari, può essere effettuata una vigilanza comunitaria mediante un sistema di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione sui massimali secondo l'ordine di presentazione dei prodotti in dogana corredati da dichiarazioni di immissione in libera pratica;

considerando che questo sistema di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di imputazione sui massimali e informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta per consentire alla Commissione di adottare, a determinate condizioni, le misure necessarie per ripristinare i dazi doganali una volta raggiunto uno dei massimali;

considerando che i contingenti e i massimali tariffari previsti da tali accordi riguardano periodi pluriennali; che gli accordi fissano già gli eventuali tassi di incremento annuale dei volumi dei contingenti e dei massimali corrispondenti e definiscono, inoltre, i requisiti per la concessione delle agevolazzioni tariffarie nel quadro di tali contingenti e massimali tariffari; che, pertanto, allo scopo di razionalizzare l'attuazione delle misure in questione, sembra opportuno riunire in un solo regolamento, di applicazione per un periodo pluriennale, le disposizioni relative ai contingenti e ai massimali tariffari per i prodotti agricoli o industriali attualmente contenute nei diversi regolamenti riguardanti ciascuno dei paesi summenzionati;

considerando che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric nonché gli adeguamenti dei volumi e delle aliquote contingentali in seguito a decisioni del Consiglio o della Commissione non

▼B

comportano modifiche sostanziali; che, a fini di semplificazione, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di apportare, previo parere del comitato del codice doganale, le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati del presente regolamento;

considerando che, per le stesse ragioni, questa procedura può applicarsi in caso di modifiche degli accordi esistenti tra la Comunità e tali paesi, nella misura in cui le modifiche così concordate specificano i prodotti che possono beneficiare di contingenti o di massimali tariffari, i volumi, i dazi e i periodi contingentali nonché, se del caso, i rispettivi requisiti per la concessione; che è pertanto opportuno che la Commissione possa apportare, previo parere del Comitato del codice doganale, le modifiche corrispondenti alle disposizioni del presente regolamento, compresi gli allegati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno, le merci originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania elencate negli ►M1 allegato da I a VIII ◄ del presente regolamento sono soggette a contingenti ►M3 ——— ◄ tariffari comunitari secondo le disposizioni contenute in detti allegati.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può adottare tutte le misure amministrative necessarie ai fini di una gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato nel presente regolamento e se la dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro in questione procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale in questione, del quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

La Commissione concede i prelievi in base alla data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato e nella misura in cui lo consente il saldo disponibile.

3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li ritrasferisce quanto prima nel volume contingentale corrispondente.

4. Se i quantitativi richiesti superano il saldo disponibile del volume contingentale, l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

▼M3

———

▼B

Articolo 4

La Commissione adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 5

Fintanto che lo consente il saldo dei volumi contingentali, ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso continuato e a parità di condizioni ai contingenti tariffari.

▼B

Articolo 6

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, in particolare:

a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari in seguito alle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric;

b) gli adeguamenti necessari in seguito alla conclusione da parte del Consiglio di protocolli o scambi di lettere nel quadro di accordi esistenti o di accordi tra la Comunità e tali paesi nel quadro degli accordi di cui al presente regolamento,

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Le disposizioni adottate a norma del presente regolamento non autorizzano la Commissione a:

— procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo contingentale all'altro;

— trasferire quantitativi preferenziali da un contingente ►M3 ——— ◄ tariffario all'altro;

— aprire e gestire contingenti ►M3 ——— ◄ tariffari risultanti da nuovi accordi.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 [1].

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo suddetto. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure di applicazione immediata. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

— la Commissione rinvia di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 8

Si applica il protocollo relativo alla nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa allegato agli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità e ciascuna delle Repubbliche di cui all'articolo 1.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] Gu n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti originari dell'Estonia soggetti a contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo

Numero d'ordine	Codice NC	Sottodivisione Taric	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume del contingente (in t)
09.6401	0301 92 00 0302 66 00 0303 76 00		Anguille (Anguilla spp.), vive, fresche, refrigerate o congelate	0 %	100
09.6403	0302 50 0302 69 35 0303 60 0303 79 41		Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi, refrigerati o congelati	6 %	2 500
09.6405	0302 69 19 0303 79 19		Altri pesci, freschi, refrigerati o congelati	4 %	1 000
09.6407	ex 0304 10 19	*20 *90	Filetti di altri pesci, freschi, congelati, escluse le carpe	4,5 %	500
	ex 0304 20 19	*20 *30 *90			
09.6409	ex 1604 13 90	*91 *92	Preparazioni e conserve di spratti (Sprattus sprattus)	10 %	350
09.6411	ex 1604 19 94 ex 1604 19 95	*10 *10	Preparazioni e conserve di naselli (Merluccius spp.) Preparazioni e conserve di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)	10 %	60

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti originari della Lituania soggetti a contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo

Numero d'ordine	Codice NC	Sottodivisione Taric	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume del contingente (in t)
09.6413	0301 92 00 0302 66 00		Anguille (Anguilla spp.), vive o fresche	0 %	20
09.6415	0301 99 19 0302 69 19		Altri pesci, vivi o freschi	4 %	200
09.6417	0302 22 00 0303 32 00		Passere di mare (Pleuronectes platessa), fresche o congelate	7,5 %	60
09.6419	0302 50 0302 69 35 0303 60 0303 79 41		Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, vivi, freschi o congelati	6 %	1 800
09.6421	0303 31 30		Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus), congelati	4 %	150
09.6423	0303 71 99		Spratti (Sprattus sprattus), dal 16 giugno al 14 febbraio, congelati	6,5 %	500
09.6425	ex 0303 79 55	*10	Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma), congelati	7,5 %	1 000
09.6427	0303 79 83		Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou), congelati	7,5 %	500
09.6429	ex 1604 19 91	*20	Filetti crudi di merluzzi bianchi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	7,5 %	100
09.6431	1604 19 92		Altre preparazioni e conserve di merluzzi bianchi, interi o in pezzi, esclusi quelli tritati	10 %	65

▼B

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti originari della Lettonia soggetti a contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo

Numero d'ordine	Codice NC	Sottodivisione Taric	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume del contingente
09.6301	0302 50 20 0302 69 35 0303 60 19 0303 60 90 0303 79 41		Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi o congelati	6 %	750 t
09.6303	0302 50 10 0303 60 11		Merluzzi bianchi (Gadus morhua), freschi o congelati	6 %	250 t
09.6305	0302 61 99 0303 71 99		Spratti (Sprattus sprattus), dal 16 giugno al 14 febbraio, freschi o congelati	6,5 %	1 600 t
09.6307	ex 1604 19 98 ex 1604 20 90	*10 *35 *50	Preparazioni e conserve di spratti e di lamprede, anche tritati	10 %	350 t
09.6309	2301 20 00		Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	0 %	4 000 t
09.6311	ex 0302 70 00	*31 *33	Uova e lattimi di salmone	0 %	300 000 pezzi
09.6313	ex 0301 99 11 ex 0301 99 19	*20 *10	Giovani salmoni	0 %	100 000 pezzi
09.6315	ex 0302 70 00	*41	Uova di luccio	4 %	1 000 000 di pezzi
09.6317	ex 0301 99 19	*20	Giovani lucciperca	4 %	300 000 pezzi

▼M3

▼M1

ALLEGATO V

Elenco dei prodotti originari dell'Estonia soggetti a contingenti tariffari comunitari autonomi sulla base di un periodo contingentale annuo, a partire dal 1º gennaio 1995

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume del contingente (tonnellate)
09.6435	0302 50 10		Merluzzi bianchi (Gadus morhua), freschi o refrigerati	0 %	870
09.6436	ex 0302 69 19	*10	Perche, lucci e lucioperche, freschi o refrigerati	0 %	220
09.6437	da 0304 10 11 a 1038 0304 20		Filetti di pesci freschi, refrigerati o congelati	0 %	360
09.6438	1604 20 10		Preparazioni e conserve di salmone	0 %	270
09.6439	1604 20 70		Preparazioni e conserve di tonni, listaos e altri pesci del genere Euthynnus	0 %	150
09.6440	1604 20 90		Preparazioni e conserve di altri pesci	0 %	1 360

▼M1

ALLEGATO VI

Elenco dei prodotti agricoli originari dell'Estonia soggetti a contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Dazio contingentale	1995	1996	Anni seguenti
09.6448	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90		Patate, fresche o refrigerate	40 % del dazio normale	800	900	1 000
09.6449	0712 10 00 0712 90 05 (*)		Patate secche, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	6 %	60	60	60

(*) Codice NC a partire dal 1996.

▼M1

ALLEGATO VII

Elenco dei prodotti originari della Lettonia sottoposti a contingenti tarrifari comunitari autonomi sulla base di un periodo contingentale annuo, a partire dal 1º gennaio 1995

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume del contingente (tonnellate)
09.6441	0302 50 10		Merluzzi (Gadus morhua) freschi o refrigerati	0 %	570
09.6442	ex 0302 21 00	*10	Trote arcobaleno congelate (Oncorhynchus mykiss)	0 %	50
09.6443	0304 20 29		Filetti di merluzzo congelati	0 %	190

▼M1

ALLEGATO VIII

Elenco dei prodotti originari della Lituania sottoposti a contingenti tariffari comunitari autonomi sulla base di un periodo contingentale annuo, a partire dal 1º gennaio 1995

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume del contingente (tonnellate)
09.6444	ex 0303 21 00	*10	Trote arcobaleno congelate (Oncorhynchus mykiss)	0 %	30
09.6445	0304 20 29		Filetti di merluzzo congelati	0 %	150